



Comune di Scilla

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Capo I

Norme di carattere generale

Art.1 Finalità

Il Comune di Scilla, nell'ambito dei compiti istituzionali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, interviene attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di altri vantaggi economici comunque denominati, per la realizzazione di iniziative di sostegno nei settori di propria competenza concernenti i beni culturali e ambientali, attività artistiche, sociali, assistenziali, culturali, sportive, di spettacolo e del tempo libero, lo sviluppo turistico, le attività artigiane, e quant'altro ritenuto di particolare interesse della comunità amministrata.

Con il presente regolamento il Comune di Scilla nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici, in relazione a quanto previsto dall'art.7 del D. Lgs. N. 267/2000, assicurando la massima trasparenza e l'imparzialità nella azione amministrativa, il buon andamento e l'efficienza dei servizi ed il conseguimento delle utilità socio - economiche alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2 Osservanza del regolamento

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente art.1.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art.3 Pubblicità

Il Comune di Scilla assume le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 d.Lgs 267/2000, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art.4 Rilascio di copia del presente regolamento

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti relativi ai provvedimenti di concessione di benefici economici di cui al precedente art.1 può essere richiesto da ogni cittadino residente nel Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede e comunque dai soggetti legittimati ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di accesso.



Art.5 Programmazione

Il Consiglio Comunale procede in sede di approvazione del bilancio di previsione:

- alla formazione dei programmi degli interventi che si propone di attuare nel corso dell'anno successivo avuto riguardo anche ai riflessi socio - economici e culturali che possono derivare dalle iniziative che intende realizzare;
- alla individuazione dei settori di intervento da privilegiare ed ai quali si vuole dare attuazione prioritaria;
- alla determinazione della misura massima dell'intervento economico da applicare a ciascuno dei singoli settori di intervento di cui al successivo art.6.

Art.6 Tipologia degli interventi ammissibili

La programmazione di massima degli interventi economici del Comune, anche al fine di predisporre gli stanziamenti di bilancio, mira alla individuazione degli interventi meritevoli di attenzione, attraverso una politica più razionale, da perseguire sulla base di scelte prioritarie autonome e predeterminate, la quale tuttavia non deve trascurare l'aspetto promozionale dei singoli settori.

Gli interventi di sostegno che il Comune può effettuare in favore di società, enti, istituzioni, associazioni e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, rivolti:

- a) alla valorizzazione, tutela e fruizione sociale dei beni culturali ed ambientali esistenti nell'ambito del territorio comunale;
- b) alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse comunale, nonché di mostre, convegni, congressi e seminari;
- c) al sostegno delle attività artigiane ivi compresa la concessione di incentivi e contributi;
- d) allo sviluppo di quant'altro possa tornare utile alla collettività.

Art.7 Soggetti beneficiari

Destinatari degli interventi di sostegno possono essere: Enti, Associazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, Associazioni non riconosciute e comitati, aventi strutture nel territorio del Comune e che svolgono in prevalenza attività nel settore di cui all'art.1.

Art.8 Istanze

I soggetti di cui all'art.7 al fine di accedere agli interventi di sostegno, ai contributi ed alle altre forme di vantaggio economico, devono fare pervenire entro il termine del 30 settembre di ogni anno le istanze di concessione.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande, purché corredate della documentazione indicata nel successivo art. 9, fatte pervenire o spedite a mezzo raccomandata postale entro il termine sopra indicato; in quest'ultimo caso, fanno fede timbro e data dell'Ufficio Postale accettante.

Art.9 Documenti da allegare all'istanza

Per la richiesta degli interventi di sostegno finanziario di cui al presente regolamento, da parte dei soggetti di cui all'art.7, le istanze di concessione con l'indicazione della denominazione dell'Ente o ragione sociale, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si chiede la concessione del sostegno finanziario, con la specifica delle voci del preventivo di spesa per le quali si richiede il sostegno, e si dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano tale concessione, vanno presentate corredate della seguente documentazione:

- 1) codice fiscale e/o partita IVA dell'Ente o Associazione;
- 2) copia autenticata dell'atto costitutivo, con allegato Statuto, dal quale risulti che il soggetto richiedente non persegue finalità di lucro.



Nel caso in cui la copia dell'atto costitutivo e dello statuto siano in possesso dell'Amministrazione, in quanto già prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente attestante la persistente validità dei suddetti atti; per le associazioni e i comitati non dotati di atto costitutivo e di statuto dovrà essere prodotto rispettivamente l'elenco dei soci e quello dei componenti il comitato;

3) dettagliata relazione illustrativa delle attività e delle iniziative per cui si chiede il contributo (in tal caso va indicata la prevista data di svolgimento), specificandone gli scopi e la rilevanza; ogni variazione che dovesse intervenire su quanto descritto nella relazione, sia dei costi che del contenuto, deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione;

4) copia del bilancio preventivo approvato dagli organi statutari, nel quale sia incluso il contributo richiesto al Comune e gli eventuali altri interventi economici richiesti e/o erogati da Enti Pubblici e Privati diversi, e preventivo di spesa relativo all'iniziativa per la quale è richiesto il vantaggio economico, suddiviso analiticamente nelle varie voci;

5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale venga dichiarato che per la stessa manifestazione non si siano richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altro Ente; in caso contrario dovrà essere indicato l'Ente che dovrà concedere il contributo con il relativo ammontare;

6) certificazione Prefettizia o dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza di misure di prevenzione e la non conoscenza a carico del dichiarante di procedimenti in corso per la applicazione di misure di prevenzione;

7) ogni altra dichiarazione prevista dalle norme particolari del presente regolamento.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti, di cui al DPR n. 445/2000; in tali casi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verifica di quanto dichiarato.

Art.10 Cause di esclusione

Non vengono prese in considerazione le istanze di concessione fatte pervenire oltre il termine di cui all'art.8.

Art.11 Comunicazioni

L'Amministrazione provvede a dare, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell'istanza, comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali produrrà effetti il provvedimento finale di accoglimento o rigetto della istanza di concessione di contributo.

Nella comunicazione sono indicati:

- l'unità organizzativa competente;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

La forma di pubblicità è l'affissione all'albo pretorio.

L'Amministrazione provvede alla ulteriore comunicazione della deliberazione di accoglimento o di rigetto, non appena i relativi provvedimenti siano esecutivi.

Art.12 Motivazioni

Ogni provvedimento sia di accoglimento che di rigetto dell'istanza di richiesta di interventi economici, deve essere motivato con la indicazione delle ragioni che hanno determinato le decisioni dell'Amministrazione.



Art.13 Procedimento istruttorio

Il Responsabile del Servizio al quale l'istanza è stata inviata:

- provvede ad assegnare a se stesso o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente la relativa pratica nonché, eventualmente, della predisposizione del provvedimento deliberativo;
- cura nel contempo le comunicazioni di cui al precedente art.11.

Art.14 Responsabilità del procedimento

Il responsabile del procedimento:

- valuta le condizioni di ammissibilità della istanza e la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del sostegno economico;
 - dispone il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria;
 - può chiedere in particolare il rilascio di ulteriori dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee;
 - può esperire accertamenti ed ordinare esibizioni documentali;
 - trasmette, ove trattasi di persona diversa dal Responsabile, entro 3 giorni lavorativi dalla definizione della istruttoria, la proposta, corredata degli atti necessari, al Responsabile.
- Questi, a sua volta, effettuati i prescritti riscontri e controlli, la rimette al responsabile del servizio perché, previo suo parere, sia adottato il conseguente provvedimento

Art.15 Assegnazione del beneficio economico

Il responsabile del servizio, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria di cui all'art.14 e degli obiettivi programmatici stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale, decide in ordine all'accoglimento delle istanze prodotte tenuto conto della disponibilità dei mezzi finanziari in bilancio e delle indicazioni programmatiche di cui all'art.5 del presente regolamento.

In ogni caso, il responsabile decide attraverso l'adozione di apposite determinazioni, nelle quali è indicata la misura del sostegno finanziario concesso, con specifico riferimento ad una o più voci desunte dal bilancio e dal preventivo di spesa presentato dal richiedente.

Art.16 Misura dell'intervento finanziario

La misura dell'intervento di sostegno finanziario può variare, rispetto all'ammontare complessivo del costo della manifestazione, fra un minimo del 10% ad un massimo pari al tetto percentuale che verrà annualmente stabilito, in sede di formazione degli strumenti di programmazione di cui all'art.5 del presente regolamento, per ciascun settore di intervento.

Tale misura percentuale viene determinata, di volta in volta e per ogni singola pratica, dal responsabile del servizio in relazione:

- all'importanza, alla prestigiosità ed alla rilevanza, ai contenuti, al livello di partecipazione ed alla validità dell'iniziativa;
- all'incidenza che essa si presume sia in grado di produrre nel settore socio - economico della comunità locale.

Art.17 Convenzioni

Per iniziative di particolare rilievo, ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, e a garanzia della stessa, l'erogazione dell'intervento economico può essere subordinata alla stipulazione di specifiche convenzioni, ove siano previste le condizioni a cui si intende subordinare la concessione del contributo medesimo.



Art.18 Pubblicazione dei provvedimenti di concessione

Gli atti relativi alla concessione dei benefici economici sono pubblicati all'albo comunale, per la durata di quindici giorni.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione facendone richiesta anche successivamente alla pubblicazione di cui al primo comma.

Art.19 Erogazione

L'Amministrazione provvede, con separata determinazione del responsabile del servizio alla liquidazione ed al pagamento del contributo concesso, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa e nel preventivo di spesa presentati.

Nel caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero dei costi reali inferiori dell'intera manifestazione rispetto al preventivo nel suo complesso, il contributo verrà liquidato ed erogato in misura ridotta, in proporzione alla spesa effettivamente e complessivamente sostenuta.

Nel casi in cui il costo della manifestazione risulti inferiore al 50% del costo preventivato, l'Amministrazione avrà facoltà di non procedere all'erogazione del contributo.

Art.20 Liquidazione degli interventi finanziari - Documentazione

Al fine di ottenere l'erogazione di cui al precedente articolo, il beneficiario dell'intervento economico deve presentare entro il termine di giorni 90 dalla conclusione della manifestazione la seguente documentazione:

- 1) Relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- 2) Conto consuntivo in pareggio o in passivo, delle entrate e delle uscite relativo alla manifestazione svolta o all'iniziativa realizzata, approvato se previsto dai competenti organi statutari, nel quale tra le entrate, dovrà risultare l'intervento finanziario concesso e non riscosso; qualora sia stato erogato acconto del contributo concesso ai sensi del successivo art.22, la parte eventualmente non spesa deve essere restituita contestualmente alla presentazione del rendiconto;
- 3) Fatture in originale o in copia autenticata quietanzate, ed ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intera manifestazione;
- 4) Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri Enti e che l'attività o l'iniziativa è stata svolta secondo la relazione e il preventivo presentati;
- 5) Certificazione Prefettizia antimafia del richiedente, se persona fisica ovvero del legale rappresentante degli amministratori e dei soci negli altri casi.
E' data facoltà all'Amministrazione nei casi previsti dalla legge di richiedere in sostituzione di questa, una dichiarazione, resa dai soggetti di cui sopra con le modalità di cui agli articoli 46 e47 del DPR 445/2000, con la quale il dichiarante attesti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- 6) Dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere somme da Enti pubblici e privati in nome e per conto dell'Ente o Associazione che rappresenta.

Art.21 Decadenza

Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero stati ostativi alla concessione del contributo o del sussidio, oltre ogni eventuale responsabilità penale decade dal diritto dell'assegnazione del vantaggio economico e la P.A. può escluderlo da qualsiasi altro beneficio futuro.



Art.22 Revoca dei contributi

Il contributo concesso viene revocato se non viene presentata la documentazione prescritta entro il termine di 90 giorni di cui al precedente art.20.

Si procede alla revoca dell'intervento economico anche nell'ipotesi di mancata realizzazione della iniziativa o manifestazione, secondo il programma previsto. Qualora l'Amministrazione non riconoscesse raggiunte le finalità della iniziativa per la quale il contributo era stato concesso questo può essere revocato in tutto o in parte.

Si procede inoltre alla revoca del contributo nei casi in cui venga meno la situazione o condizione per le quali il contributo stesso era stato concesso o ricorrano le condizioni di cui al precedente art.21.

Qualora si verificano situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, l'Amministrazione può sospendere l'erogazione di tutto o parte del contributo o del sussidio, ovvero sulla base dell'esito degli accertamenti deliberarne la revoca.

Art.23 Patrocinio

E' fatto obbligo ai beneficiari, per l'espletamento di attività o per la realizzazione di manifestazioni, di fare risultare agli atti, attraverso i quali realizzano tali loro attività, ovvero negli eventuali manifesti o altro materiale col quale effettuano pubblico annuncio, la dicitura attestante che la iniziativa o manifestazione si svolge con il sostegno finanziario e/o con il patrocinio del Comune di Scilla.

Art.24 Disposizioni particolari

La concessione di qualsiasi intervento di sostegno di cui al presente regolamento, non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per gli anni successivi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità sulla organizzazione e svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali ha accordato interventi finanziari; parimenti, non è responsabile della gestione di Enti ed Associazioni alle quali elargisce contributi annuali, anche nell'ipotesi che dei rispettivi organi facciano parte soggetti nominati dal Comune stesso.

Capo II

Norme per il settore A)

A) Interventi rivolti alla valorizzazione, tutela e fruizione sociale dei beni culturali e ambientali del territorio

Art.25 - Obiettivi, scopi e finalità. Campo di applicazione

Il Comune provvede, nel quadro degli interventi culturali, alla concessione di interventi di sostegno per la tutela, la valorizzazione, il recupero e il restauro dei beni culturali ed ambientali ricadenti nell'ambito del territorio comunale.

Gli scopi e le finalità perseguite dall'Amministrazione sono intesi a promuovere le iniziative volte al recupero, alla valorizzazione, alla tutela, al restauro ed alla fruizione sociale delle opere di pregevole fattura e degli ambienti e degli scorci naturalistici particolarmente meritevoli di intervento facenti parte del patrimonio artistico, monumentale - culturale e naturalistico del Comune, con riferimento anche ai riflessi positivi che ogni tipo di interventi in tale direzione potrà determinare per l'economia e la crescita sociale della popolazione residente nel Comune.

Possono essere oggetto di interventi a sostegno:

- il patrimonio naturalistico ed ambientalistico;
- il patrimonio artistico;
- il patrimonio monumentale;
- i musei;



- le biblioteche;
- le pinacoteche;
- i teatri;
- le chiese;
- gli edifici storici;

di particolare importanza ambientale culturale artistica, architettonica e storica.

Perché si possa ottenere l'intervento finanziario del Comune è necessario che i beni di cui sopra siano aperti al pubblico e siano fruibili da parte della generalità dei cittadini.

Il pregio o il valore dei beni sopra elencati dovrà essere attestato dalla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

Art.26 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi di sostegno di cui al presente regolamento:

- le fondazioni culturali;
- la pro - loco;
- le associazioni culturali;
- le parrocchie;
- le istituzioni religiose;
- i proprietari dei beni.

Art.27 Documentazione

Nella domanda, oltre alla documentazione di cui all'art.9 del presente regolamento, dovranno essere allegati:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante nei modi e nelle forme di cui al DPR 445/2000, da cui risulti che il bene per il quale è stato chiesto l'intervento è aperto al pubblico ed è fruibile da parte della generalità dei cittadini;
- attestato della competente Soprintendenza ai beni culturali e ambientali che il bene oggetto dell'intervento è sottoposto a vincoli o che lo stesso, per il pregio e il valore che gli sono propri, è meritevole dell'intervento finanziario del Comune.

Art.28 Liquidazione

Il pagamento del contributo verrà effettuato con apposita determinazione del responsabile a presentazione del regolare certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori.

Art.29 Controlli

L'Amministrazione Comunale esercita a mezzo dei propri tecnici, o in qualsiasi altro modo previsto dalla legge, ogni controllo in ordine alla attività svolta, alla esecuzione dei lavori, al raggiungimento degli scopi per i quali è stato concesso l'intervento di sostegno.

Capo III

Norme per il settore B)

Interventi rivolti alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacoli di interesse comunale, nonché di mostre convegni e seminari

Art.30 Scopi e campo di applicazione

L'Amministrazione allo scopo di promuovere e valorizzare alcune delle più importanti iniziative che si svolgono nell'ambito del proprio territorio, provvede alla concessione di interventi finanziari di sostegno per la promozione di attività e manifestazioni:



- 1) artistiche, culturali, folkloristiche, religiose, popolari, musicali, di conservazione della tradizione e di spettacoli;
- 2) sportive;
- 3) volte all'incremento ed alla valorizzazione delle arti e dei mestieri;
- 4) per l'organizzazione e la realizzazione di mostre, convegni, congressi e seminari.

Art.31 Istanza

La domanda intesa ad ottenere l'intervento di sostegno di che trattasi deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno per le iniziative di cui ai punti 1,2,3, dell'art.30.
Per le iniziative di cui al punto 4 del predetto art. 30 la domanda deve essere presentata entro il termine di 60 gg. prima della data in cui avrà luogo la relativa iniziativa.

Capo IV

Norme per il settore C)

C) Interventi rivolti al sostegno delle attività artigiane ivi compresa la concessione di incentivi e contributi

Art.32 Scopi e finalità

Possono beneficiare degli interventi di sostegno di cui al precedente articolo:

- Enti fieristici riconosciuti;
- Consorzi di imprese artigiane produttrici;
- Enti pubblici che svolgono un ruolo istituzionale nel campo della tutela o valorizzazione delle attività economiche e produttive nel settore dell'artigianato;
- Organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative che svolgono una funzione pubblica in favore dell'artigianato;
- Associazioni che operano nel settore dell'artigianato e che non perseguono finalità di lucro (art.7 del presente regolamento);
- Singoli artigiani per la partecipazione espositiva a fiere e mercati.

Art.33 Istanza

L'istanza con la relativa documentazione deve essere prodotta entro il 30 settembre di ogni anno nei termini e con le modalità di cui ai precedenti artt.8 e 9.

Capo V

Norme per il settore D)

D) Interventi rivolti allo sviluppo di quant'altro possa tornare utile alla collettività in relazione agli appositi stanziamenti in bilancio

Art.34 Interventi di sostegno con stanziamenti di bilancio specifici

Per tutti gli altri interventi di sostegno del Comune, per i quali esistano specifici stanziamenti di somme in bilancio, si procederà ai sensi della normativa generale di cui al presente regolamento e di quella particolare di settore in quanto applicabile.



Capo VI

Concessione del patrocinio morale del Comune di Scilla

Art. 35 – Definizione di patrocinio morale

Il “Patrocinio morale” rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune di Scilla ad iniziative promosse in tutto o in parte sul territorio comunale o in luoghi diversi dal territorio comunale da Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati meritevoli per la loro finalità sociale, culturale, artistica, sportiva e scientifica e promozionale della città.

La concessione del “patrocinio morale” è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative, di cui agli articoli precedenti.

Art. 36 – Ambiti di richiesta

L'Amministrazione Comunale favorisce la promozione delle seguenti iniziative, per le quali può concedere il “patrocinio”:

Settore culturale: comprende attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, presentazioni librerie, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche;

Settore istituzionale: comprende la promozione di manifestazioni ed attività attinenti la cultura della pace, i valori di solidarietà sociale nonché il mantenimento e lo sviluppo della dedizione alla Patria ed alle Sue istituzioni;

Settore sportivo: comprende la promozione di manifestazioni ed attività sportive, nonché attività motorie in genere;

Settore turistico: comprende attività di promozione turistica della città e di sostegno e di valorizzazione delle tradizioni locali.

Art. 37 – Richiesta

Le richieste per ottenere il “patrocinio morale” possono essere avanzate da Enti pubblici e privati, da società, associazioni, cooperative e da singoli privati, almeno 20 giorni prima della data della manifestazione cui si riferiscono.

Le richieste vanno indirizzate per iscritto al Sindaco e debbono contenere ogni notizia utile per la valutazione della rilevanza culturale, istituzionale, sportiva e turistica dell'iniziativa, in particolare il programma dettagliato della manifestazione ed i soggetti coinvolti.

Art. 38 – Verifiche istruttorie

L'Amministrazione Comunale provvede alle verifiche istruttorie nei modi ritenuti opportuni e per quanto ritenuto necessario, anche individuando un addetto. L'Amministrazione ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.

Art. 39 – Concessione

Il provvedimento di concessione del “Patrocinio morale del Comune di Scilla” viene emanato dal Sindaco.

Art. 40 – Obblighi dei beneficiari

La concessione del “patrocinio morale” obbliga il beneficiario a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (manifesti, comunicati stampa, opuscoli, pubblicazioni e cataloghi).



Il “patrocinio morale” del Comune di Scilla, per la sua peculiarità istituzionale, è prioritario rispetto ad altri patrocini e riconoscimenti in ambito comunale.

Copia di tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà tempestivamente essere trasmessa al Comune di Scilla, anche per gli eventuali aspetti di rappresentanza dell’Ente patrocinante.

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 41 Disposizioni transitorie

Per l’anno 2005, le istanze di contributo devono essere presentate improrogabilmente entro 15 giorni dalla entrata in vigore.

[Per l’anno 2006, le istanze di contributo devono essere presentate improrogabilmente entro 30 giorni dalla entrata in vigore.] **ABROGATA (c. c. N°4/06)**

Trovano applicazione fino alla naturale scadenza, e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, i disciplinari già stipulati o comunque approvati dall’Amministrazione Comunale all’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 42 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme generali che disciplinano l’attività degli Enti Locali. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione nell’albo del Comune per 15 giorni consecutivi, esso sostituisce ogni normativa regolamentare difforme approvata in precedenza.

* * *